CAMERA DEI DEPUTATI N. 1474

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STANISCI, ROTUNDO, MASTROLUCA

Norme in favore dei commessi giudiziari e degli autisti giudiziari

Presentata l'11 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le norme che regolano le mansioni dei commessi giudiziari sono ormai superate in quanto non tengono in nessun conto i delicati compiti che di fatto vengono espletati dagli stessi presso tutti gli uffici giudiziari (in particolare presso quelli a maggior rischio come le procure). L'attività dei commessi giudiziari è anch'essa a rischio così come si desume dalle disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 24 marzo 1994, n. 371, con le quali è stata prevista, tra l'altro, la concessione a titolo gratuito del porto d'armi. Accade inoltre che gli uffici giudiziari a volte non siano presidiati né da scorte né da forze di polizia per cui il commesso giudiziario (unitamente all'autista giudiziario) finisce con l'essere l'unica persona in grado di offrire protezione fisica ai magistrati. È perciò opportuno sia regolamentare *ex novo* le mansioni del commesso giudiziario che riconoscerne la posizione di rischio anche a livello retributivo, così come accade per tutto il personale a rischio, magistrati in particolare. I commessi giudiziari percepiscono una indennità inferiore a quella percepita da categorie sottoposte a rischi di gran lunga minori (indennità di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 1988, n. 221). Gli autisti accompagnano i magistrati, anche se scortati, in tutti i loro spostamenti, esponendosi agli stessi rischi del personale

armato di scorta e del personale ausiliario. I commessi giudiziari con quindici anni di servizio conseguono la qualifica di commesso capo giudiziario e, oltre le specifiche funzioni, hanno il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio. Gli autisti giudiziari con quindici anni di servizio conseguono la qualifica di autista capo giudiziario e, oltre le specifiche funzioni, hanno il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio degli altri autisti giudiziari. È necessario, quindi, ridisegnare le mansioni dei commessi giudiziari e degli autisti giudiziari riconoscendo agli stessi la qualifica di agenti di polizia giudiziaria durante le ore di servizio affinché possano legittimamente vedere loro riconosciuti i benefìci e le indennità relative.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: « gli avvocati e procuratori dello Stato, » sono inserite le seguenti: « il personale dipendente del Ministero di grazia e giustizia, ».

ART. 2.

1. I commessi giudiziari eseguono tutte le mansioni inerenti ai servizi di anticamera e di rappresentanza nelle aule, nelle sale, negli accessi e in tutti i locali delle sedi giudiziarie cui sono addetti. Provvedono alla apertura e chiusura degli uffici giudiziari ed all'attivazione dei sistemi d'allarme. Curano il recapito della corrispondenza, degli atti in arrivo nonché la preparazione, il ritiro e la spedizione della corrispondenza d'ufficio in partenza. Curano i locali adibiti a custodia dei corpi di reato e provvedono alla sistemazione e alla ricerca di questi ultimi e sono addetti alle udienze penali e civili per la chiamata dei testimoni e per la registrazione e l'ascolto dei nastri videoteletrasmessi. Sono addetti allo sportello e alle segreterie di sicurezza.

2. I commessi giudiziari con quindici anni di servizio conseguono la qualifica di commesso capo giudiziario, ad essi è demandato il compito di regolare e sorvegliare l'andamento del servizio secondo le disposizioni che vengono impartite dal capo dell'ufficio giudiziario.

3. Gli autisti giudiziari provvedono alla guida degli autoveicoli sia normali che speciali in uso agli uffici giudiziari e ne curano la manutenzione ordinaria ed il buon funzionamento. I capi-autista possono essere utilizzati, se necessario, anche per la conduzione di autoveicoli durante le ore di attesa, nonché ai servizi di cui al comma 1.

4. Possono accedere alle qualifiche di cui al presente articolo coloro che abbiano superato un apposito concorso pubblico per esami e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisica e psico-attitudinale;

b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

c) titolarità di patente di tipo D, nel caso degli autisti giudiziari.

5. Ai fini della mobilità verticale deve essere riconosciuta una riserva del 50 per cento al personale interno e del 50 per cento al personale esterno.

ART. 3.

1. Ai commessi giudiziari e agli autisti giudiziari addetti agli uffici del pubblico ministero, del giudice, alle direzioni nazionali e distrettuali antimafia – ufficio del giudice per le indagini preliminari, alle cancellerie e segreterie giudiziarie, è attribuito lo stipendio annuo corrispondente al V livello retributivo del pubblico impiego, incrementato del 10 per cento in favore del commesso capo giudiziario e dell'autista capo giudiziario ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)* del regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno del 24 marzo 1994, n. 371.

ART. 4.

1. Ai commessi giudiziari e agli autisti giudiziari addetti agli uffici del pubblico ministero, del giudice, alla direzione nazionale e distrettuale antimafia, uffici del giudice per le indagini preliminari ed alle cancellerie e segreterie giudiziarie, è riconosciuta, ai soli fini retributivi, la qualifica di personale esposto a gravi rischi, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno 24 marzo 1994, n. 371.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-1474
Lire 500